

STATUTO DELL'ACCADEMIA MUSICAL THEATRE
TRIESTE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

(con gli aggiornamenti dell'Assemblea del 21 giugno 2009)

ART. 1

(Denominazione e sede)

É costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: Accademia Musical Theatre Trieste - AMTT con sede legale in via Livaditi, 8/1 nel Comune di Trieste

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale indirizzata in modo particolare al mondo giovanile.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità principali che si propone sono in particolare:
 - a) Promuovere la cultura del Musical prioritariamente a livello locale e regionale;
 - b) Organizzare corsi delle tre discipline che costituiscono il Musical: recitazione, canto e danza;
 - c) Istituire dei seminari che trattino della storia del Musical;
 - d) Organizzare spettacoli di Musical con gli allievi e professionisti;
 - e) Organizzare workshop annuali riguardanti le tre discipline del Musical;
 - f) Organizzare proiezioni e sessioni d'ascolto di Musical;
 - g) Promuovere ulteriori attività ed eventi complementari alle principali discipline del Musical.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Particolari status di cittadinanza o residenza non sono ammissibili come causa di diniego.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 4 categorie di soci:
 - a) **soci ordinari**: sono persone maggiori d'età; la domanda di ammissione dei soci ordinari deve essere controfirmata da due soci ordinari proponenti; devono indicare un indirizzo e-mail di riferimento;
 - b) **soci straordinari**: sono ditte, enti, istituzioni, società commerciali in genere; la domanda di ammissione dovrà essere corredata dall'indicazione di un rappresentante che dovrà indicare un indirizzo e-mail di riferimento;
 - c) **soci affiliati**: sono associazioni senza fini di lucro che condividono, anche parzialmente, gli scopi societari di Accademia Musical Theatre Trieste; la

domanda di affiliazione dovrà essere corredata dall'indicazione di un rappresentante che dovrà indicare un indirizzo e-mail di riferimento;

- d) **soci juniores:** sono persone minori di età e, su richiesta, anche maggiori d'età, con diritti limitati rispetto ai soci ordinari; tutti i membri delle associazioni affiliate acquisiscono automaticamente lo status di socio junior e sono tenuti al pagamento della relativa quota sociale in misura ridotta.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci ordinari e juniores nonché i rappresentanti dei soci straordinari ed affiliati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento della attività prestata; hanno inoltre diritto di accesso alla sede operativa ed alla frequenza dei corsi, stage, lezioni individuali e manifestazioni in genere.
2. La richiesta di associazione per un socio junior di maggiore età, che non sia membro di associazione affiliata, comporta la possibilità di estensione dello status di socio junior ad ulteriori tre familiari, parenti o affini sino al secondo grado, corresponsabili di minori o coabitanti; per i familiari maggiori d'età è richiesto l'esplicito assenso.
3. Tutti i soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. I soci ordinari e juniores svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. È ammessa la stipula di contratti d'opera con i soci, per servizi effettivamente resi, ai sensi dell'art. 18, punto 2 della legge 383/2000.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento può essere escluso dall'Associazione o temporaneamente sospeso dalla stessa.
3. La sospensione è deliberata dal Consiglio Direttivo mentre l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci;
Presidente;
Consiglio Direttivo;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci ordinari. Sono invitati all'Assemblea i rappresentanti dei soci straordinari ed affiliati con diritto di parola.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o telematico (e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Il regolamento potrà stabilire l'eventuale partecipazione all'Assemblea di uno o più rappresentanti dei soci juniores, anche con diritto di parola.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente, che nomina un segretario verbalizzante fra i soci ordinari, salvo esplicito voto a maggioranza semplice dell'Assemblea stessa.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- stabilire la sede operativa;
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo delle quote sociali annuali per le diverse categorie di soci;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- eleggere nel suo seno il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega;
- 2) Non sono ammesse più di due deleghe a favore di ciascun socio;
- 3) Possono essere delegati i soli soci ordinari;
- 4) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno);
- 5) L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto, presenti o per delega e con decisione deliberata a maggioranza di questi; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto, presenti o per delega.

ART. 10
(Verbalizzazione)

- 1) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal presidente;
- 2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11
(Presidente)

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 2) Il Presidente stipula contratti d'opera e di servizio nell'interesse dell'Associazione; può delegare un membro del Consiglio direttivo a compiere specifici atti in sua vece.
- 3) Il Presidente dura in carica cinque anni.
- 4) In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito in tutte le sue prerogative dal membro del Consiglio direttivo più anziano d'età.

ART. 12
(Consiglio direttivo)

- 1) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri due membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti;
- 2) Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
- 3) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o al Presidente; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- 4) Il regolamento potrà stabilire l'eventuale partecipazione consultiva al Consiglio Direttivo di uno o più rappresentanti dei soci juniores;

5) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

ART. 13
(Sede operativa)

L'accesso alla sede operativa è strettamente riservato ai soci; il Consiglio direttivo potrà concedere specifiche deroghe per motivazioni occasionali.

ART. 14
(Risorse economiche)

- 1) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- 2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 3) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 15
(Anno sociale)

L'anno sociale inizia al primo di settembre e termina al 31 agosto di ciascun anno solare.

ART. 16
(Rendiconto economico-finanziario)

- 1) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3) Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 18

(ConSORZI /Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

ART. 19

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.